

La srl semplificata si scinde in due

La srl semplificata torna indietro. Nella versione definitiva del decreto viene eliminato l'obbligo di accantonamento forzoso a riserva, mentre nasce la società a capitale ridotto. In pratica vengono previste due tipologie di società semplificate.

La prima ossia la srl per i giovani, che a questo punto torna in linea con quanto originariamente previsto dal dl 24/1/2012 n. 1 convertito con modificazioni con legge 24 marzo 2012 n. 27 e la cosiddetta srl a capitale ridotto prevista dall'art. 44 dell'ultima versione del decreto sviluppo.

In altri termini: la società a responsabilità limitata semplificata rimarrebbe per gli under 35, mentre per gli over 35 nasce la società a capitale ridotto.

Rimarrebbero in auge tutte le disposizioni agevolative (in termini di notaio, spese di bollo e di segreteria limitatamente alle società giovanili) mentre tali agevolazioni non sarebbero concesse agli over 35 alle cui società, alla stregua di normali srl, rimarrebbe, invece, concessa la possibilità di nominare amministratori esterni alla compagine societaria.

Tale distinzione fra le due tipologie societarie potrebbe essere legittimata dalle diverse agevolazioni concedibile alla une (cioè alle società giovanili) e non alle altre. Ma anche dal fatto, come si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento che «L'Italia occupa il 77° posto della classifica nella specifica voce «Starting a business», scontando prevalentemente i maggiori costi per l'avvio di impresa. La graduatoria viene compilata su specifici case study e la fattispecie srl semplificata oggetto della norma non viene presa in considerazione in quanto limitata ai soli under 35. La sola rimozione del vincolo anagrafico consentirebbe di uniformar-



si al benchmark dei nostri competitors Ue, garantendo un avanzamento di ben 6 posti nella classifica generale, con i conseguenti effetti, diretti e indiretti, sulle dinamiche economico-produttive».

In merito alle agevolazioni concedibili alla srl semplificata (per giovani) un primo esempio deriva dall'art. 57 del decreto sviluppo relativo a «misure urgenti per l'occupazione giovanile nella Green economy e per le imprese del settore agricolo» ove si prevede: «Ai progetti di investimento presentati dalle società Esco, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile, si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009».

Luciano De Angelis